GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 27 FEBBRAIO — NUM. 49

AVVISO.

Per cura della Tipografia delle Mantellate è venuto in luce un volume di pagine 424 contenente: la legge con la quale il Governo fu autorizzato a pubblicare il Codice penale — il decreto di approvazione del testo definitivo del Codice penale — il nuovo Codice penale — il decreto portante le disposizioni per l'attuazione del Codice stesso — la legge ed il regolamento sulla pubblica sicurezza — il decreto sulla mendicità ed, in appendice, la relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale.

Prezzo del volume Lire **2,50**, e per gli associati alla *Gazzetta Ufficiale* Lire **2**.

(Inviare richieste e vaglia alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6653** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli spiriti, approvato col Nostro decreto del 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3ª), che fa obbligo al Governo di pubblicare entro sei mesi, uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni di detta legge che hanno carattere di provvedimento igienico;

Uditi il Consiglio Superiore di Sanità ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico del testo unico della legge sugli spiriti, visto d'ordine Nostro dai Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per l'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO per l'applicazione delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge sugli spiriti (testo unico del 29 agosto 1889, n. 6358, Serie 3ª).

Alcoolizzazione dei vini.

Art. 1.

Il rimborso o l'abbuono dei tributi sullo spirito aggiunto, in presenza degli agenti finanziari, al vino da esportarsi all'estero, è accordato alle condizioni seguenti:

1° Se lo spirito è derivato dalle materie indicate alla lettera *a* dell'articolo 5 del testo unico di legge 29 agosto 1889, n. 6358 (Serie 3ª), dev'essere almeno di gradi 95 all'alcoolometro centesimale ufficiale e non deve contenere più di due millesimi di impurità al saggio Röse.

2° Se lo spirito è derivato dalle materie indicate alla lettera *b* dell'articolo preaccennato, deve essere almeno di gradi 90 e non deve contenere più di due millesimi di impurità al saggio Röse.

3° Se lo spirito è di vino, deve segnare almeno gradi 85 al detto alcoolometro.

La prova che lo spirito è derivato realmente dal vino o dalle materie di cui ai numeri 1° e 2° del presente articolo si desume dalla bolletta a cauzione a termini del testo unico di legge suddetto e relativo regolamento approvato col Regio decreto del 29 agosto 1889, n. 6359 (Serie 3ª).

La verificazione dello spirito è eseguita dagli agenti incaricati di assistere alla miscela col vino, ed i risultati della medesima sono riportati nel processo verbale dell'operazione.

Gli spiriti che non provengono dalle fabbriche o dagli opifici di rettificazione o dai magazzini assimilati ai doganali dei commercianti all'ingrosso, devono soddisfare alle condizioni di cui al n. 1 del presente articolo.

Art. 2.

Gli esportatori di vino conciato che abbiano istituito per la custodia dello spirito un magazzino assimilato ai depositi doganali, potranno ottenere che il prelevamento dei campioni sia fatto una sola volta per ciascuna partita di spirito, semprechè la estrazione del medesimo dal magazzino e le operazioni di miscela si effettuino in presenza degli agenti della Finanza ed in prossimità del magazzino stesso. Compiuta la miscela, gli agenti appongono i suggelli ai recipienti che contengono il vino conciato, e ne redigono processo verbale, in cui fanno inoltre cenno dei gradi dell'alcoolometro e del risultato del saggio Röse, nonchè dei contrassegni di identificazione della partita di spirito impiegato.

Pel resto saranno osservate le disposizioni del precedente articolo.

L'Ufficio tecnico di Finanza potrà, quando creda, riscontrare di nuovo la forza alcoolica e le condizioni di purezza dello spirito in deposito.

Art. 3.

Pel rimborso nel caso di alcoolizzazione dei vini fatta senza la presenza degli agenti finanziari, è necessaria la distillazione del vino conciato, per estrarne l'alcool da saggiare all'apparecchio Röse e stabilire se lo spirito stato aggiunto fosse, quanto alla purezza, nelle condizioni fissate ai numeri 1 e 2 dell'articolo 1.

A tale effetto gli agenti finanziari preleveranno il campione di vino prescritto dall'articolo 8, al fine di ricavarne lo spirito necessario per il saggio. Questo saggio dovrà essere fatto nel giorno più prossimo possibile a quello in cui viene prelevato il campione.

Ove però si tratti di vermouth o di vini aromatizzati, destinati all'esportazione, per quel che concerne la constatazione della purezza dello spirito, è riservata la facoltà alla Finanza di procedere invece ai saggi, di cui all'articolo 1, sullo spirito che i fabbricanti impiegano nella loro preparazione, prelevandone a tal uopo il campione di cui all'articolo 8 e adottando le cautele che saranno reputate necessarie, secondo i casi, per impedire che gli spiriti presentati al saggio vengano sostituiti con altri.

Art. 4.

L'Amministrazione potrà però concedere che il saggio di cui nel precedente articolo, sia fatto anche una sola volta sopra ciascuna partita di vino dello stesso tipo da esportarsi a più riprese, purchè l'esportatore abbia depositati i vini conciati in un magazzino che si trovi nelle condizioni richieste dalla legge doganale per i depositi di privata proprietà, ed ogni partita di vino di un medesimo tipo sia stata previamente identificata dall'Amministrazione con uno speciale contrassegno.

È in facoltà dello esportatore di ritirare tutta o porzione della partita già contrassegnata qualora voglia farvi delle modificazioni o colmature. In questo caso si dovrà ripetere il saggio e l'apposizione di nuovi contrassegni per la identificazione della partita.

Per ogni spedizione all'estero occorre l'intervento degli agenti della Finanza, i quali appongono i suggelli ai recipienti, redigendone verbale in cui fanno risultare anche la quantità del vino che viene esportato, il numero e la marca dei recipienti, nonchè il contrassegno che identifica la partita.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 1 saranno applicate anche nei casi in cui sia chiesto l'abbuono, secondo l'articolo 33 (comma 1°) del testo unico di legge, per l'alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati, allo scopo di rialzare la forza alcoolica dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici all'interno

Sono considerati vini tipici quelli che vengono fabbricati con processi speciali e costanti, e che sono conosciuti in commercio sotto denominazioni generalmente riferite al luogo di loro produzione.

Smercio di spiriti e bevande alcooliche all'interno.

Art. 6.

Non è permessa la vendita nè all'ingrosso nè al minuto di spiriti e bevande alcooliche che non si trovino nelle seguenti condizioni:

1° Se trattasi di spirito derivato dalle materie indicate alle lettere *a* e *b* dell'articolo 5 del testo unico di legge succitato, esso deve avere non meno di gradi 95 dell'alcoolometro centesimale ufficiale e non deve contenere più di due millesimi di impurità al saggio Röse.

2° Se trattasi di spirito di vino (lettera *c* dell'articolo 5 suddetto), deve avere non meno di 85 gradi del detto alcoolometro e non contenere più di due millesimi di impurità come sopra.

3° Se trattasi di acquavite o di *cognac di vino*, bisogna che non contengano più di due millesimi di impurità come sopra e che siano di forza alcoolica compresa tra 40 e 65 gradi dell'alcoolometro centesimale ufficiale.

In tutte le fabbriche e rivendite di bevande alcooliche il medico provinciale, a mezzo dell'ufficio tecnico di finanza e degli uffici sanitari comunali, senza preavviso e ad epoche non determinate, curerà che a mente dell'articolo 63 del regolamento approvato con Regio decreto 9 ottobre 1889, n. 6442 (Serie 3ª), per la esecuzione della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, si proceda al saggio Röse di cui agli articoli antecedenti, e, occorrendo, all'analisi chimica delle bevande alcooliche che saranno ritenute sospette di essere state manifatturate con spiriti nocivi, facendone constare mediante processo verbale.

Procedimenti ulteriori.

Art. 7.

Ogniqualvolta i saggi dell'alcoolometro e all'apparecchio Röse, o l'analisi chimica, abbiano dati risultamenti, secondo i quali le bevande o gli spiriti che ne furono oggetto, non sarebbero nelle condizioni volute dagli articoli precedenti, si procederà nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 8.

Nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ove l'interessato non intenda sottostare al saggio fatto dall'Amministrazione finanziaria, il che dovrà risultare dal verbale, sarà prelevato un campione, corrispondente a due litri di alcool anidro se trattasi di spirito, e trattandosi di vino ne sarà prelevata una quantità bastevole a fornire, mediante la distillazione, 2 litri di alcool anidro.

Il campione sarà diviso in tre distinte parti debitamente suggellate dalla Finanza. Una parte, che ne conterrà una metà, sarà lasciata allo

interessato; la 2ª, di un quarto, sarà inviata, insieme a copia del verbale, al laboratorio chimico, di cui all'articolo 10, onde procedere ad un secondo esame; la 3ª, pure di un quarto, sarà riservata all'Ufficio tecnico di finanza per il caso che l'interessato o l'Ufficio tecnico stesso intendano appellarsi dal giudizio del laboratorio alla Commissione sedente in Roma, di cui all'articolo 11.

Il giudizio del laboratorio chimico sarà notificato all'interessato per cura dell'Ufficio tecnico di Finanza, tosto che ne abbia avuto notizia.

Art. 9.

Nei casi previsti all'articolo 6, si dovrà operare l'immediato sequestro degli spiriti e delle bevande alcooliche che dagli agenti di vigilanza si riconoscano mancanti dei caratteri stabiliti e si dovranno inoltre esaurire i procedimenti determinati dall'articolo 8.

Qualora il giudizio risulti sfavorevole all'interessato, l'Amministrazione, inteso il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 11, promoverà, ove ne sia il caso, l'applicazione delle disposizioni penali ai sensi dell'art. 18.

Qualora lo spacciatore o detentore delle bevande sequestrate provi che se esse non hanno i caratteri stabiliti, ciò avvenne contro sua volontà e a sua insaputa, l'Ufficio tecnico di finanza locale dovrà, a sua richiesta, rilasciargli un certificato, debitamente legalizzato, del risultato del saggio o dell'analisi chimica, per la rivalsa contro il fornitore.

In nessun caso però le dette bevande saranno restituite, se non a condizione che vengano ridistillate e depurate.

L'Amministrazione potrà ordinare la pubblicazione dei nomi dei venditori, tanto all'ingrosso che al minuto, i quali abbiano messo in circolazione spiriti e bevande nocive. In caso di recidiva, la pubblicazione dovrà esser fatta irremissibilmente.

Art. 10.

Con decreto ministeriale saranno designati i laboratori delegati alla revisione dei saggi e delle analisi chimiche agli effetti del presente regolamento.

Commissione consultiva.

Art. 11.

Per la risoluzione dei ricorsi contro l'avviso espresso dal laboratorio, è stabilita una *Commissione consultiva* sedente in Roma.

Essa sarà composta del Direttore generale delle gabelle, del Direttore generale dell'agricoltura, del Direttore della sanità pubblica e di quattro altri membri di riconosciuta competenza, nominati con decreto del Ministro delle finanze, il quale nominerà pure due segretari, uno dei quali su proposta del Ministro dell'interno.

Il decreto dovrà indicare altresì quale dei componenti la Commissione dovrà avere le funzioni di Presidente e quale di Vice-presidente.

La Commissione terrà le riunioni al Ministero delle finanze, e per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di quattro membri almeno.

I membri elettivi della Commissione durano in ufficio tre anni, e proseguono a funzionare fino alla nomina dei successori pel triennio susseguente. I detti membri sono rieleggibili.

Art. 12.

Il ricorso contro la decisione dei Laboratorii chimici è presentato all'Ufficio tecnico di finanza della provincia, il quale, unitamente agli altri documenti e al secondo campione suggellato rimasto in suo potere, lo trasmette, tostochè lo abbia ricevuto, alla Commissione consultiva, a mezzo della Direzione generale delle gabelle.

Art. 13.

La Commissione, nel termine di un mese dal ricevimento dei ricorsi, prenderà le sue deliberazioni consultive e ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, il quale decide.

Art. 14.

Il risultato del saggio ovvero dell'analisi chimica diventa definitivo in sede amministrativa, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi consentiti dalle leggi:

a) Quando sia scorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale delle operazioni, o lo stesso termine dalla data della notificazione di questo verbale all'interessato nel caso che non fosse stato da lui sottoscritto, senza che le parti abbiano richiesto il giudizio del laboratorio chimico;

b) Quando le parti non abbiano ricorso alla Commissione consultiva entro 15 giorni dalla notificazione del parere del laboratorio chimico.

Nei casi in cui non siasi ricorso alla Commissione consultiva, il secondo campione suggellato, che trovasi in custodia dell'Amministrazione, resterà a disposizione della parte interessata, la quale dovrà ritirarlo non più tardi di un mese dal giudizio definitivo.

Snaturazione di residui di distillazione o rettificazione ed altre cautele.

Art. 15.

I residui della distillazione o della rettificazione (*teste* e *code*) dovranno essere snaturati a cura della finanza con l'olio animale del Dippel, greggio, al mezzo per cento.

Nei casi di vendita di tali residui senza preventiva adulterazione si promoverà l'applicazione delle disposizioni penali a' sensi dell'articolo 18.

Art. 16.

Qualunque persona, mediante il pagamento di lire 1,50, ha diritto di richiedere dai Laboratori, di cui all'articolo 10, il saggio di spiriti o di bevande alcooliche onde assicurarsi che non siano in contravvenzione al presente regolamento.

Qualora la contravvenzione sussista e si tratti di spiriti o di bevande esposte alla vendita, il laboratorio dovrà darne avviso al medico provinciale, affinchè, di concerto con le autorità competenti, promova, giusta l'articolo 11, lettera *h*, della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), i provvedimenti disciplinari o l'applicazione delle disposizioni penali convenienti, secondo i casi, giusta l'articolo 18 di questo regolamento.

Art. 17.

Per gli spacci in genere, così all'ingrosso come al minuto, di spiriti, di bevande alcooliche e di liquori, è obbligatoria la apposizione di etichette visibili e ben chiare, su tutti i recipienti di qualunque dimensione, corrispondenti alla materia che contengono, e cioè:

Spirito industriale per bevande alcooliche;
Spirito di vino;
Cognac di vino;
Acquavite;
Liquore;
Spirito da bruciare;
Residui alcoolici da adulterare.

La classificazione: *Spirito industriale per bevande alcooliche*, riguarda gli spiriti contemplati al n. 1 dell'articolo 6. Quella: *Spirito di vino*, gli altri contemplati al n. 2 dell'articolo medesimo. Quella: *Cognac di vino*, il cognac preparato ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di legge 29 agosto 1889. La classificazione: *Acquavite*, concerne il disposto del n. 3 dell'articolo 6. Infine la classificazione: *Spirito da bruciare*, comprende tutti i residui già adulterati o messi in vendita.

Quella invece: *Residui alcoolici da adulterare* comprende i residui (*teste e code*) ancora esistenti nelle fabbriche, negli opifici di rettificazione o negli annessi depositi e che non possono essere posti in vendita senza venire prima adulterati. Essi dovranno tenersi custoditi in recipienti o locali sotto chiave, giusta l'articolo 30, comma 2°, della legge sulla igiene e sanità pubblica.

Le dette disposizioni sono anche obbligatorie per gli spiriti, le bevande alcooliche ed i liquori che sono trasportati, in qualunque quantità, da un luogo all'altro.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Ad assicurare la esecuzione del presente regolamento coopereranno gli agenti finanziari, i medici provinciali, gli uffici ed ufficiali sanitari a mente degli articoli 3 (comma 2°), 11 a 13, 22 (comma 3°) e 33 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª).

Essi potranno, ogni qualvolta sorgano dubbi, indagare, per mezzo di analisi chimica, se gli spiriti siano puri e se le bevande alcooliche, indipendentemente dalle qualità degli spiriti con cui sono fabbricate, contengono materie nocive.

In ogni caso di contravvenzione a questo regolamento od alla predetta legge, essi promoveranno, a sensi degli articoli 66 e 67 della legge medesima, l'applicazione delle pene stabilite in essa o nel Codice penale.

Art. 19.

Per la risoluzione di tutte le questioni che potranno insorgere nella applicazione del presente regolamento, sarà sentito il parere della Commissione consultiva, di cui all'art. 11.

La Commissione potrà avvalersi, per i saggi e gli esperimenti chimici, del laboratorio chimico centrale della Direzione generale delle gabelle, e, occorrendo, anche di quello della Direzione della sanità pubblica.

Il laboratorio chimico della Direzione generale delle gabelle è incaricato dello studio speciale degli spiriti dal lato tecnico-industriale, e il laboratorio chimico della Direzione di sanità di quello dal lato igienico.

Art. 20.

Nel mese di luglio di ogni anno, la Commissione suddetta dovrà redigere una relazione intorno all'andamento generale della legge sugli spiriti, considerato dal punto di vista igienico, in armonia cogli interessi della Finanza e dell'economia nazionale, suggerendo gli opportuni provvedimenti affinchè la legge possa sempre meglio rispondere ai proprii fini.

A cura del Ministro delle Finanze, cui sarà diretta, la relazione verrà stampata e presentata al Parlamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà,
Il Ministro Segretario di Stato per l'Interno
CRISPI.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero **6632** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 14 giugno 1885, N. 3208 (serie 3ª), e 24 giugno 1886, N. 3956 (serie 3ª), concernenti le nomine e le promozioni del personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il R. decreto 1 luglio 1888, N. 5598 (serie 3ª), concernente il ruolo organico del personale tecnico per il servizio speciale della proprietà industriale e pel deposito centrale dei brevetti d'invenzione;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aspiranti al posto di compilatore di 2ª classe dei bollettini della proprietà industriale debbono possedere una laurea della Facoltà universitaria di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali o il diploma d'ingegnere, essere cittadini italiani, aver compiuto 18 e non superato 30 anni di età, aver sempre tenuta buona condotta, e sostenere un esame di concorso secondo prescrizioni e programmi da determinarsi con decreto ministeriale.

Art. 2.

Gli ufficiali tecnici per la proprietà industriale sono ammessi agli esami di concorso, quantunque abbiano oltrepassato il 30° anno di età e non siano forniti di alcuno dei titoli di studio indicati nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le nomine dei concorrenti vincitori dei posti si fanno nell'ordine determinato dal numero dei punti conseguiti nell'esame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1890.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6633** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 7 febbraio 1889, n. 5958 (serie 3ª), col quale fu istituito in Roma un Museo nazionale di antichità;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Roma nell'adunanza tenuta il 7 febbraio corrente, nella quale, rinunciando il municipio ad ogni suo diritto sopra alcuni locali delle Terme di Diocleziano, consentiva che i locali stessi fossero ceduti al Ministero dell'istruzione pel nuovo istituto antiquario, e mostrava il più grande favore per l'istituto medesimo, che, mentre giova all'utile dello studio, accresce il decoro della capitale del Regno;

Considerata la opportunità di secondare i voti espressi dal municipio, accettandone la cooperazione, pel conseguimento del maggiore profitto, a cui il Museo è destinato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione che sopraintenda al Museo Nazionale Romano, con incarico di fare le proposte che meglio conferiscano così alla tutela ed al decoro degli avanzi monumentali ove le antichità dovranno essere esposte, come all'incremento della suppellettile scientifica ed artistica che dovrà essere sistematicamente classificata nel Museo.

Art. 2.

A comporre questa Commissione sono chiamati:

Fiorelli comm. Giuseppe, Senatore del Regno, Direttore generale delle antichità e delle Belle Arti; Presidente;

Baccelli comm. prof. Guido, Deputato al Parlamento, consigliere comunale di Roma;

Odescalchi principe don Baldassarre, Deputato al Parlamento;

Vitelleschi-Nobili marchese Francesco, Senatore del Regno, consigliere comunale di Roma;

Barnabei comm. prof. Felice, Direttore di Musei e scavi nella Direzione generale delle antichità e delle Belle Arti;

Bongioannini cav. ing. Francesco, Ispettore centrale nella Direzione generale predetta;

De Ruggiero cav. Ettore, professore ordinario di antichità greche e romane nella R. Università di Roma, Direttore incaricato del Museo.

Funzionerà da segretario della Commissione il professore avv. Gatti Giuseppe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1890.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 16 febbraio 1890:

Mazzeranghi cav. Pietro, maggiore distretto Campagna, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° marzo 1890.

Follieri Michele, tenente 60 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Torino), ed assegnato al 60 fanteria.

Silvatici Vittorio, sottotenente 1° bersaglieri, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 13 febbraio 1890:

Paladini Rinaldo, tenente 1° genio, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 16 febbraio 1890:

Carissimi Giovanni, tenente medico reggimento cavalleria Piacenza, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 13 febbraio 1890:

Cassano Ernesto, capitano commissario direzione commissariato IX corpo d'armata, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° marzo 1890:

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 16 febbraio 1890:

Caruso Francesco, capitano contabile 14 fanteria, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 16 febbraio 1890:

Amati-Sanchez, cav. Francesco, colonnello dei carabinieri reali, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° marzo 1890.

Archetti Mattia, captano di fanteria in servizio temporaneo al comando del presidio di Bergamo, id. id. id., inscritto nella riserva.

Rossi cav. Aristide, capitano di fanteria id. id. id. ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.

Calvi cav. Carlo, tenente d'artiglieria, id. id. id. ed inscritto nella riserva.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R decreto del 16 febbraio 1890:

Suquet Giovanni, cittadino domiciliato ad Aosta avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma del genio, ed assegnato alla 3ª compagnia Alessandria.

Si presenterà il 16 marzo p. v. alla sede del 2 genio per prestarvi il prescritto servizio.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 16 febbraio 1890:

De Giorgis cav. Eugenio, ragioniere capo d'artiglieria di 2ª classe, polverificio Fossano, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata dal 1° marzo 1890.

Massaioli Washington, ragioniere geometra di 2ª classe direzione genio Cuneo, dispensato dall'impiego dal 1° marzo 1890.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 15 gennaio 1890:

Oldrini Marco, giudice di Tribunale, lire 1933.

Cadoni Grazietta, vedova di Gavino Santoni, indennità, lire 2550.

Destefanis Giuseppe, capo sezione nel Ministero della Guerra, lire 2287.

Bellucci Giuseppe, orfano di Augusto, lire 835.

Bavastro Gio. Batta, maresciallo di finanza, lire 980.

De Angelis Felicia ved. di Minichini Vincenzo, lire 491.

Beccarini Crescenzi Giuseppe, vice segretario amministrativo nelle Intendenze di finanza, lire 2200.

De Bernardi Angelo, guardia carceraria, lire 672.

Ghiani Filomena vedova di Zedda Efisio, lire 303,33.

Valter Michelina, vedova di Riva Alberto, lire 833,33.

Morini Agostino brigadiere di finanza, lire 900.

Landra Antonio, impiegato nelle ferrovie, lire 1756.
A carico dello Stato, lire 551,85.
A carico delle Ferr. A. I., lire 1204,15.

Costa Onofria o Carolina, vedova di Guzzo Gaspare, lire 2400.

Biella Maria, vedova di Brambilla Adone, lire 900.

Galvagno-Amato Francesco, ufficiale d'ordine nelle Intendenze di finanza, lire 1921.

Bonnati Carlo, vice segretario di ragioneria nelle Intendenze di finanza, lire 2183.

Brugiotti Agostino, agente subalterno doganale, lire 814.

Cartaro Elisabetta, vedova di Petrini Cipriani, lire 282.

Campi Domenico, guardia carceraria, lire 525.

Argentero Anna, vedova di Franchino Carlo, lire 96,84.

Tasca Angelo, consigliere delegato di Prefettura, lire 4024.

Faravelli o Feravelli Edoardo, archivista nelle Intendenze di finanza, lire 2160.

Milanese Domenico, brigadiere di finanza, lire 687,50.

Marinone Carlo, guardia scelta di finanza, lire 700.

Marchiano Giacinto, operaio d'artiglieria, lire 716.

Barpi Eloisa, vedova di Campogrande Valerio, lire 1357,33.

Albertotti Luigi, furier maggiore, lire 635.

Sciavo Francesco, tenente colonnello, lire 3319.

Rolando Carlo, Anselmina M. Teresa ed Alfredo orfani di Silvestro, lire 755,60.

Revelli Domenico, maggiore contabile, lire 2970.

Le Metre M. Concetta orfana di Gaetano, lire 340.

Galfrè Natale, maggiore, lire 3116.

Tedesco Giuseppa orfana di Francesco, lire 136.

Pevre Giovanni Battista, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, L. 802.

Zocchi Carolina vedova di Corsico Giov. Battista, lire 870.

Santangelo Pasquale, tenente, lire 1767.

Chenal-Manoli o Chenal-Mauval Francesco, maggiore contabile, lire 3136.

Guidi Carlo, tenente contabile, lire 1134.

Borelli Giuseppe, capitano, lire 2335.
Romania Concetto, tenente, lire 1539.
Della Rovere di Montiglio Ettore, colonnello di cavalleria, lire 4400.
Vineis Lorenzo, tenente, lire 1726.
Avella Angela vedova di Bellotti Luigi, lire 496,33.
Scalzo Francesco, soldato, lire 540.
Santamaria Luigi, professore titolare d'Istituto tecnico, lire 1625.

Con deliberazioni del 22 gennaio 1890:

Coscia Angelo, vice segretario nel Ministero del Tesoro, lire 2000.
Vellucci Lorenzo, ispettore di P. S., lire 3600.
Sillani Cristina vedova di Censi Benedetto, lire 928.
Oppizio Paolo, ispettore di P. S, lire 2025.
Mellini Francesco, capo sezione al Ministero dell'interno, lire 3121.
Remor Giovanni orfano di Pietro Maria, lire 644,33.
Gemma Giovanna vedova di Castellani Domiziano, lire 691,66.
Trambusti Elisabetta vedova di Lapini Silvano, lire 1372.
Mojoli Adelina vedova di Balsamo Alessandro, lire 644,33.
Adami Giulio Giuseppe, consigliere di Corte d'appello, lire 4800.
Pennacchiotti Ignazio, capo lavorante del Genio militare, lire 462.
Bassino Maria, operaia dell'opificio arredi militari, lire 252.
Cavallaro Leonardo, operaio d'artiglieria, lire 454.
Romano Gabriella, vedova di Barrel Pietro, lire 267,33.
Chiesura Domenico, operaio avventizio di marina, lire 415.
Poggiali Adriano, operaio d'artiglieria, lire 437,50.
Magli Alberto, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1148.
Genesio Gio Batta, aiutante nel Genio civile, lire 2580.
Armano Petronilla, vedova di Bosio Carlo, indennità, lire 1200.
Salvi Emanuele Antonio Filippo, capo furiere nel Corpo R. Equipaggi, lire 1198,40.
Bonanni Lorenzo, soldato, lire 300.
Belletti Aristotile, furier maggiore musicante, lire 567.
Arrigo Tommaso, capo d'ufficio postale, lire, 2760.
Bartalini Ferruccio, soldato, lire 300.
Righi Prospero, maresciallo di finanza, lire 590.
Chiarenza Carmela, orfana di Domenico, lire 85.
Ermacora Andrea, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1173,20.
Gardini Antonia, vedova di Ministrella Antonio, lire 186,66.
Varese Luigi, commissario alle scritture nelle Dogane, lire 3520.
Zen Raniero, servente di gabinetto anatomico nell'Università di Roma, indennità, lire 780.
Lopez de Ognate o Onate Gabriele, ispettore delle guardie di finanza, lire 2740.
Guglielmelli Mª Vincenza, vedova di Gatti Gennaro, lire 1089,33.
Guasterini Guglielmo, direttore postale, lire 3800.
Manolesso-Ferro Lazzaro, segretario nelle Intendenze di finanza, lire 2550.
Viani Prospero, bibliotecario nella Riccardiana di Firenze, lire 3456.
Baglione Gio. Batta, cancelliere di Pretura, lire 1337.
Bisio Antonietta, vedova di Giacomelli Carlo, lire 150.
Briucci o Briuccia Luisa, vedova di Parravicini Adolfo, lire 872.
Micheletto Luigia, vedova di Olgiati Defendente, lire 941.
Rognoni Gio. Batta, furier maggiore nel Genio, lire 652.
Guassardi Giovanna Maria Francesca, vedova di Repossi Ferdinando, lire 555,66.
Ruggiero Francesco, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1122,80.
Provenzano Pietro, guardia di P. S, lire 550.
Riboni Gio. Antonio, portalettere, lire 960.
Manzitti Rosa, vedova di Consalvo Tito, lire 666,66.
Corsini Luigi, guardia carceraria, lire 672.
Bocchino Michele, guarda magazzino nelle ferrovie, lire 1200.

A carico dello Stato, lire 439,54.
A carico della ferrovia A. I., lire 760,46.

Brunetti Giulio, archivista nelle Intendenze di finanza, lire 2910.
Sabatino Maddalena, vedova di principe Salvatore, lire 168.
D'Avossa Concetta, vedova di Micaletti Gaetano, lire 246,33.

A carico dello Stato, lire 72,90.
A carico del comune Napoli, lire 173,43.

Scalisi Camillo, sotto capo guardia carceraria, indennità, lire 1333.
Forte Nicola, capo operaio d'artiglieria, lire 1128.
Conadio Francesco, orfano di Angelo, lire 292,50.
Capurro Pietro Enrico, orfano di Pietro, lire 644,33.
Suriano Antonietta, vedova di Pongiglione Francesco, lire 1000.
Fesce Marianna, vedova di Bellisario Luigi, lire 150.
Mottola Angelo, capo operaio d'artiglieria, lire 1000.
Sabato Giovanni, computista nell'amministrazione provinciale, lire 2000.
Coppo Felice, capo furiere nei regi equipaggi, lire 1173,20.
Vallefuoco Gaetano, guardia carceraria, lire 567.
Lasagna Luigia, vedova di Piccardo Felice, lire 150.
Calvi Rosalia, vedova di Di Benedetto Guglielmo, lire 540,33.
Cavallo Lorenzo, capitano contabile, lire 2480.
Tanzi Ettore, guardia carceraria, indennità, lire 1400.
Dominiani o Dominijanni Rosario guardia scelta di finanza, lire 600.
Boneschi Felino, capitano, lire 2445.
Susini Ettore, capitano d'artiglieria, lire 2335.
Vannini Marianna vedova Gismondi Pietro, lire 903,33.
Proietto M. Concetta, Maria ed Anna Maria orfane di Giuseppe Antonio, lire 68.
Limonio Lucia Maria, operaia nell'opificio arredi militari, lire 252.
Morello Luigia, operaia nell'opificio arredi militari, lire 240.
Biondi Costanza vedova di Trubiani Sabatino, lire 134.
Benettini Francesco, tenente (per anni 4 e mesi 6), lire 666.
Pignone Luigi, pretore, lire 2112.
Paggiaro Francesco, operaio avventizio di marina, lire 465.
Croppi M. Giuseppe vedova di Galli Antonio, lire 170.
Guidorossi Luigi, tenente generale, lire 8000.
Ferrari di Castelnuovo Gaetano, tenente (per anni 4), lire 666.
Leschanz o Leshanz Carlo, maggiore, lire 3420.
Ferrua Giuseppe, tenente colonnello, lire 3427.
Picello Luigi, segretario di ragioneria nelle intendenze di finanze, lire 3080.
Caputo Grazia, vedova di Madonia Nunzio, lire 340.
Storero Luigia, vedova di Pereno Giov. Battista, lire 172,66.
Marchese Agostino, sottotenente R. equipaggi, lire 1198.
Tasca Carlo, tenente del genio, lire 1482.
Biandrà di Reaglie Vittorio, maggior generale, lire 7200.
Micelotta Francesco, soldato, lire 540.
Migliasso Giuseppe, capitano, lire 2260.
Taranto Giuseppe vedova di Tuccio Giuseppe, lire 191,66.
Caminada Rosa Margherita vedova di Zannini Luigi, lire 300.
Cavazzuti Teresa vedova di Pittigliani Achille, lire 303,33.
Bertoldi Pietro, usciere nelle Intendenze di finanza lire 968.
Demorri di Castelmagno Adolfo, capitano, lire 2130.
Degioanni Giovanni, maresciallo nei carabinieri, lire 1122,80.
Zamagni Raffaele ufficiale telegrafico, lire 2200.
Ravalli Giuseppe, delegato di P. S., lire 1750.
Marangoni Sante, vice ragioniere alle dipendenze della provincia di Padova, lire 2112.

A carico dello Stato, lire 559,06.
A carico della provincia di Padova, lire 1552,94.

Genin Augusto, segretario nell'amministrazione provinciale, lire 1575.
De Santis Cristina, figlia di Francesco, lire 110,64.
D'Este Maria, vedova di Menegotto Tommaso, indennità, lire 3833.
Calderini Ulisse, controllore demaniale, lire 3770.
Capelli Alessandro, segretario amministrativo nel Ministero Finanze, lire 2078.
De Metz Baldassare, vice cancelliere di Pretura, lire 937.
Pagliaro Salvatore, commesso, lire 1631.
Leonardi David, delegato di P. S, lire 1500.
Giannini Giovanni Alamiro, sotto ispettore telegrafico, lire 1997.
De Maurizio Felice, ispettore dei musei, gallerie scavi e monumenti, indennità, lire 4806.
Prestia Giuseppe, commesso telegrafico, lire 2000.
Minervini Mauro, vice segretario nelle segreterie universitarie, lire 1671.
Sicardi Carmina, vedova di Graziano Giuseppe, lire 163,66.

Thorel Rita, vedova di Marturano Efisio, lire 777,66.
Bianchi Rosmunda, orfana di Angelo, lire 606.
A carico dello Stato, lire 193,52.
A carico del comune di Como, lire 412,48.
Fabiani Vittorio, ufficiale telegrafico, lire 2000.
Merlini Annibale, milite al servizio della Repubblica Romana lire 300.
Liberi Quintilio, soldato, lire 300.
Bonelli Cesare, tenente generale, lire 8000.
Sozzi Stella, Amedeo ed Oreste, figli di Giovanni lire 750.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

E' ristabito il cavo fra Chorillos e Mollendo (Perù). Tutti i telegrammi per l'America del Sud (via Galveston) riprendono stradamento normale.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 840928 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 85, e N. 835102, per lire 250, al nome di Corsetti *Luisa* fu Silvio, minore, . . . ecc. . . . siano state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Corsetti *Elisa* fu Silvio, minore, . . . ecc. . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 febbraio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. Conservatorio di S. Pietro in Colle di Val d'Elsa

Avviso di Concorso.

È aperto il concorso a tre posti a mezza retta vacanti nel Conservatorio predetto da conferirsi dal Ministero della Pubblica Istruzione sopra proposta della Commissione amministrativa.

Le domande, in forma legale, dovranno essere indirizzate all'operaio del Conservatorio non più tardi del 25 marzo p. v., e corredate dei seguenti documenti.

a) certificato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile dal quale risulti che l'età delle concorrenti non è inferiore ai 7 anni, nè superiore ai 12;

b) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di sofferto vaiuolo, naturale o vaccino, debitamente legalizzato;

c) Stato di famiglia;

Le concorrenti saranno disposte in ordine di preferenza tenendo conto delle benemerenze acquistate dai parenti nella magistratura, nell'amministrazione pubblica e nella milizia a parità di titoli saranno preferite quelle appartenenti a famiglie di ristretta fortuna.

Le giovanette ammesse al godimento del posto non hanno altro diritto che quello di essere esonerate dal pagamento della metà della retta annua fissata quest'ultima in lire 300.

Sono a carico delle famiglie, oltre la provvista e il mantenimento del corredo, l'acquisto dei libri ed altri oggetti scolastici, gli onorari ai maestri di insegnamenti fuori del programma di studi fissato per l'istituto, i medicinali e le altre piccole spese stabilite nel Regolamento interno.

Roma, 25 febbraio 1890.

Il Direttore Capo di Divisione
GIODA.

N. 4258 Div. 2ª.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 29 luglio 1879, n. 5002 colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la costruzione della ferrovia Roma-Solmona;

Veduto il decreto prefettizio 20 agosto 1889, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti delle indennità suppletive concordate per maggiore occupazione di stabili avvenuta durante l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 19 dicembre 1889 coi numeri 16921 al 16924 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Mandela, notificato ai proprietari interessati, all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli per la voltura in testa al Demanio degli stabili occupati.

Art 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento delle suddette indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese dello interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Mandela provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 15 febbraio 1890.

Per il Prefetto
CAROSIO.

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Il Segretario
E. Baldovino.

Elenco descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1. Parrocchia di Mandela, domiciliata in Mandela — Terreno seminativo nudo, in contrada L'Oppio, descritto in catasto al numero di mappa 845, sezione unica, confinanti Parrocchia di Licenza, Beneficio di S. Nicola e strada provinciale Valeria — Superficie in m. q. 1159,61 — Indennità stabilita: lire 92,19.
2. Todini Alessandro fu Giuseppe, Urbani Clementina di Luigi, vedova Todini, madre tutrice e curatrice dei minorenni Giuseppe, Angelo ed Erminia, domiciliati in Mandela — Terreno seminativo nudo, in contrada Costa di perdipiedi, descritto in catasto al numero di mappa 853, sezione unica, confinante Marchese di Roccagiovine, Crescenzi Pietro, Beneficio di S. Nicolò e Todini Giuseppe — Superficie in m. q. 16006,78 — Indennità stabilita: lire 2499,41.
3. Nestore Mambor, subeconomo dei Benefici vacanti di Mandela per la Parrocchia di Mandela ed ora Alessandri don Ulisse fu Bartolomeo, vicario, curato ed usufruttuario dei beni spettanti alla

Cura di Mandela, domiciliati in Mandela — Terreni seminativi alberati, vitati, in contrada L'Oppio, descritti in catasto col numero di mappa 846, sezione unica, confinanti Parrocchia di Mandela, strada provinciale, strada di Civitella e lo stesso proprietario — Superficie in m. q. 3473,56 — Indennità stabilita lire 684,45.

4. Todini Andrea, ed ora Todini Giuseppe fu Andrea, domiciliato in Mandela — Terreno seminativo, olivato, in contrada Ferrata, descritto in catasto col numero di mappa 853, sezione unica, confinante Marchese di Roccagiovine, Crescenzi Pietro, Beneficio di S. Nicola e Todini — Superficie in m. q. 2029,02 — Indennità stabilita: lire 2029,02.

Totale: lire 5305,07.

Registrato a Roma il 17 febbraio 1890 al Registro 135, n. 5031 Atti pubblici.

Il Ricevitore: CacciaLupi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 26 febbraio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 759, 8
Umidità relativa a mezzodì 31
Vento a mezzodì . . . . . Est moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . 1/4 velato.
Termometro centigrado { massimo 15°, 1 / minimo 7°, 0,
Pioggia in 24 ore: incalcolabile.

Li 26 febbraio 1890.

Europa pressione diminuita dovunque, molto bassa Nord-Est, abbastanza elevata intorno Ungheria; depressione secondaria Sud-Ovest Italia. Arcangelo 736; Cagliari 754; Hermanstadt 771.

Italia 24 ore: barometro disceso sei a sette millimetri Sud; poco Centro; pioggie, nevicate, venti forti primo quadrante Nord, pioggiarelle Sicilia, Sardegna. Alcune brinate Italia superiore. Temperatura alquanto aumentata. Stamane cielo nevoso Nord-Ovest, sereno medio versante Adriatico, nuvoloso coperto altrove. Venti freschi forti levante a scirocco Sud Sardegna e Sicilia, deboli freschi primo quadrante Nord, levante Centro. Mare mosso costa tirrenica, mosso agitato costa sicula, Sud Sardegna.

Probabilità: venti freschi forti primo quadrante Nord, secondo al Sud; cielo nuvoloso con pioggie; mare agitato; qualche brinata gelata Nord.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 26 febbraio 1890.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle ore 2,15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

COSTANTINI dichiara che se fosse stato presente alla votazione nominale di ieri, avrebbe votato pel *no*.

MINOLFI, giura.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla circoscrizione giudiziaria.

PRESIDENTE mette ai voti il seguente ordine del giorno accettato dal Ministero:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge, che insieme alle opportune e più urgenti riforme del Codice di procedura civile elevi la competenza del conciliatore e disciplini meglio il patrocinio delle cause di competenza dei pretori. »

La Commissione.

(È approvata).

Dà lettura del seguente emendamento:

Modificare il titolo del disegno di legge nel seguente modo:

« Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria ed alla legge dell'ordinamento giudiziario. »

Della Rocca.

CUCCIA, relatore, senza impellenti motivi non crede che si dovrebbe mutare il titolo della legge.

PRESIDENTE osserva che una mutazione di titolo a questa legge potrebbe avere conseguenze notevoli in rapporto alla discussione.

DELLA ROCCA ritiene che il titolo da lui proposto sarebbe più corrispondente alla sostanza della legge. Tuttavia se Ministero e Commissione non lo accettano, non vi insiste.

INDELLI nota che durante la discussione gli articoli potrebbero subire modificazioni. Quindi le modificazioni al titolo potrebbero proporsi dopo.

DELLA ROCCA si riserva, al caso, di ripresentare la sua proposta.

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente articolo 1°:

« Il Governo del Re è autorizzato, nei limiti fissati dai seguenti articoli, a diminuire il numero delle preture esistenti ed a modificare, in corrispondenza a tale diminuzione, la circoscrizione giudiziaria del Regno. »

MASSABO' svolge il seguente emendamento sostitutivo all'articolo:

« Il Governo del Re è autorizzato nei limiti fissati dai seguenti articoli a diminuire il numero delle preture esistenti ed a modificare, in corrispondenza a tale diminuzione, la circoscrizione giudiziaria del Regno riunendo insieme anche Comuni dipendenti da diversi tribunali, ferma però restando l'attuale circoscrizione territoriale dei tribunali medesimi. »

Domanda se secondo la lettera e lo spirito dell'art. 1° quale è proposto dalla Commissione, il ministro si creda autorizzato a trasportare una pretura, per buone ragioni di opportunità, da un mandamento ad un altro. Di più vorrebbe che fossero chiariti i criteri da scegliersi nel dar la prevalenza ad un centro piuttosto che ad un altro, per stabilire capoluoghi.

INDELLI distingue lo scopo economico della legge, dalla necessità di provvedere con una nuova circoscrizione alla migliore amministrazione della giustizia; e dichiara di convenire nel secondo punto, ma di non ammettere il primo.

Avrebbe quindi voluto che fosse prevalso il concetto di procedere anzi tutto ad un razionale e profondo studio delle necessità delle popolazioni in rapporto al miglior riparto giudiziario, per poi, in via consequenziale, venire allo studio dei mezzi migliori di provvedervi finanziariamente.

Conchiude quindi nel chiedere che sia modificato l'art. 1° in questi termini: « Il Governo del Re è autorizzato a modificare la circoscrizione giudiziaria del Regno. »

FRANCESCHINI dichiara di aver dovuto, sebbene a malincuore, votare contro il passaggio alla discussione degli articoli per la persuasione che questo disegno di legge allontani quella riforma organica degli ordini giudiziari ch'egli stima necessaria ed urgente.

Infatti, se con questo disegno di legge si appagano le più stringenti necessità, riesce evidente che mancherà lo sprone a riordinare la circoscrizione giudiziaria con la riduzione dei tribunali e delle Corti di appello, e l'istituzione delle Corti di terza istanza e della Cassazione unica anche in materia civile.

FALDELLA assicura l'onorevole relatore che lo ha frainteso quando gli ha attribuito il concetto di non voler riformata la circoscrizione giudiziaria, giacchè egli pure invoca simile riforma, purchè non si faccia a scopo finanziario e per diminuire il numero delle preture, che dovrebbe piuttosto essere accresciuto.

CALVI, a nome anche degli onorevoli Bobbio, Gianolio, Cavallini, Chiapusso e Badini, svolge il seguente emendamento:

« Il Governo del Re è autorizzato, nei limiti fissati dai seguenti

articoli, a diminuire il numero delle preture esistenti, ed a modificare, in corrispondenza a tale diminuzione, *le circoscrizioni mandamentali* del regno. »

CUCCIA, relatore, risponde all'onorevole Indelli negando la pretesa contradizione fra le dichiarazioni sue e quelle del guardasigilli; all'onorevole Franceschini che non c'è alcuna somiglianza fra la questione che si agitò a proposito della Cassazione, e l'altra di riunire due piccole preture dimostrate superflue; e all'onorevole Faldella, che non troverà nella Camera chi lo segua nell'idea di accrescere, invece che diminuire, il numero delle preture.

Dichiara poi di respingere gli emendamenti degli onorevoli Massabò e Calvi, e di mantenere l'articolo come è proposto dalla Commissione.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, dice che il governo intende di modificare le circoscrizioni giudiziarie, in quanto le modificazioni siano rese necessarie dalla soppressione di alcune preture; e aggiunge che, naturalmente, si terrà conto delle condizioni locali affinchè la giustizia sia resa accessibile ai cittadini nel modo più facile e più comodo che si possa.

Perciò non accetta gli emendamenti presentati, e prega la Camera di votare l'articolo come è proposto dalla Commissione.

FRANCESCHINI per fatto personale risponde all'onorevole Cuccia, insistendo nel concetto che egli sostenga oggi una tesi diversa da quella che sostenne a proposito della Corte di cassazione.

MASSABO' insiste nel dire che, in caso di due preture appartenenti a due tribunali diversi e che debbano essere riunite, sarà nell'arbitrio del ministro di allargare la competenza dell'uno o dell'altro tribunale. E perciò chiede che nella legge sia determinata una qualche norma in proposito.

CUCCIA, relatore e ZANARDELLI, ministro guardasigilli, rispondono che, dato il caso accennato dall'onorevole Massabò, il nuovo mandamento sarà aggregato a quel tribunale il cui accesso sià più facile e più comodo: lo che dovrà esaminarsi caso per caso.

MASSABO' prende atto di queste dichiarazioni e recede dal suo emendamento.

CALVI, dichiarando invece di non esserne sodisfatto, ritira nondimeno il suo emendamento, pure persuaso che si vada incontro a gravi inconvenienti votando l'articolo della Commissione.

INDELLI dichiara che coloro i quali vogliono la legge debbono concedere al Governo il modo di applicarla.

(E' approvato l'art. 1).

ARBIB presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla saccarina e ai prodotti saccarinati.

DI SANT'ONOFRIO svolge il seguente articolo aggiuntivo:

« Cessano di far parte delle Corti d'assise i due giudici di tribunale, che attualmente concorrono a deliberare col presidente, e le attribuzioni della Corte saranno da quest'ultimo esercitate ».

NOCITO osserva che la grave questione proposta dall'onorevole Di Sant'Onofrio, dovrebbe essere discussa in occasione dell'articolo 9, coordinandola però al concetto, già da lui manifestato, di dare un grado nuovo al presidente delle Assise.

RIGHI, della Commissione, ricorda di avere altra volta fatto una proposta eguale: ma combatte oggi quella dell'onorevole Di Sant'Onofrio, sia perchè non potrebbe essere discussa isolatamente così grave questione, sia perchè parte dal concetto opposto al suo: che cioè, si debbano abolire i giudici delle Corti d'Assisie per non sopprimere le preture.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, respinge pure l'articolo proposto dall'onorevole Di Sant'Onofrio.

DI SANT'ONOFRIO lo ritira.

PRESIDENTE legge l'art. 2.

« Art. 2. Il numero delle preture risultanti dalla nuova circoscrizione, non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti.

« Nel determinare, in questo limite, il numero effettivo, nonchè il territorio e la sede delle preture, sarà tenuto conto:

a) della quantità degli affari di loro cognizione;

b) della popolazione e delle sue condizioni economiche e morali;

c) della estensione territoriale e posizione topografica, delle distanze e dello stato delle comunicazioni.

« Potrà anche tenersi conto delle condizioni climatologiche, degli ordinari rapporti d'interesse, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione e delle tradizioni locali. »

BERIO a nome anche degli onorevoli Massabò e Sanguinetti Adolfo, svolge il seguente emendamento:

« *Modificazioni ed aggiunte*:

a) della quantità *e importanza* degli affari di loro cognizione *e di quelli loro delegati*;

b) della popolazione, delle sue condizioni economiche e morali, del suo movimento, in aumento o diminuzione, dello stato della proprietà fondiaria e del suo maggiore o minore frazionamento;

c) della estensione territoriale e posizione topografica, delle distanze, dello stato delle comunicazioni e delle spese fatte per le strade obbligatorie non che per la sede della pretura;

d) delle condizioni climatologiche, degli ordinari rapporti di interesse, della comparativa importanza dei vari centri di popolazione, degli altri uffici pubblici esistenti nella sede del mandamento, della importanza storica di essa e delle tradizioni locali. »

Fa rilevare come molti comuni abbiano fatto già forti spese per obbedire alla legge che impone a tutti i comuni di mettersi in comunicazione, mediante una strada carrozzabile, col capoluogo del mandamento; o quando siano capoluoghi di mandamento, con la sede del tribunale. Prega perciò il ministro di tener conto delle spese che si sono fatte per obbedire a questa legge; spese che, col rimpasto delle preture, potrebbero riuscire superflue, o peggio ancora, potrebbero essere rinnovate a carico di altri comuni.

Finalmente desidererebbe che fra i criteri di non abolizione delle preture si mettesse quello di non sopprimere le preture che esistono nei luoghi che sono quasi centro dei molti uffici governativi, come anche si tenesse conto dell'importanza storica di alcuni piccoli centri.

SALARIS rinuncia a parlare.

FLORENZANO comincia col far rilevare la necessità di restringere il numero dei pretori, tanto per potere retribuirli meglio, quanto per potere scegliere più scrupolosamente il personale: a questo scopo provvede appunto l'art. 2 della legge, che si sta discutendo.

Se la soppressione delle preture sarà inferiore al numero 600 proposto nell'articolo, sopravviveranno preture inutili, e non si avranno i mezzi sufficienti per provvedere al miglioramento dei pretori superstiti.

Conclude dicendo che è dovere del Parlamento il sapere intendere quali siano gli interessi non dei singoli Comuni, ma dell' intero paese e saperli fortemente attuare.

BUTTINI CARLO rinunzia alla parola.

MASSABO' rinunzia a svolgere i suoi emendamenti, perchè l'uno compreso in quello dell'onorevole Berio, l'altro identico a quello, che svolgerà l'onorevole Fili-Astolfone; quest' ultimo sarebbe stato così formulato:

« Art. 2. — Il numero delle preture da sopprimersi non potrà essere superiore al quarto di quelle esistenti imputandovi quelle dei Comuni e dei loro suburbi, attualmente suddivisi in diverse preture, la cui giurisdizione sarà unificata sotto la direzione d'un pretore capo, che potrà essere un giudice di tribunale in missione ».

CARNAZZA-AMARI svolge il seguente emendamento:

« Non potranno essere soppresse le preture che negli anni 1880-86 in media pronunciarono complessivamente tra civili e penali più di cento sentenze.

« Questa limitazione non si applicherà ai Comuni sedi di più preture.

« Il numero delle preture risultante dalla nuova circoscrizione non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti.

« Nel determinare in questi limiti il numero effettivo, non che il territorio e la sede delle preture, sarà tenuto conto:

a) della popolazione e delle sue condizioni economiche e morali;

b) della estensione territoriale e posizione topografica, delle distanze e stato delle comunicazioni;

c) delle condizioni climatologiche, degli ordinarii rapporti di interessi, della comparativa importanza dei varii centri di popolazione;

d) della storia e delle tradizioni locali.

Non sa comprendere perchè vogliasi assolutamente la libertà di sopprimere tutte le preture, mentre per alcune è indiscutibile che debbano restare e quindi si sarebbero potute mettere in una categoria a parte.

Crede pure che debba aversi molto riguardo all'importanza storica di alcune preture, nè sa comprendere quello che ha detto l'onorevole Cuccia, che ha parlato di preture feudali.

Infine trova molto importante l'osservazione dell'onorevole Berio, il quale ha raccomandato la conservazione di quelle preture, che sono poste in centri d'interessi e di altri uffici governativi.

ARCOLEO propone che siano soppresse le parole dell'ultimo comma: *potrà anche tenersi conto*. Gli pare che sia questo un emendamento più semplice di quello dell'onorevole Berio, pur raggiungendo il medesimo fine.

INDELLI dà ragione del seguente emendamento:

Modificare il secondo capoverso nel seguente modo:

« Nel determinare il territorio e la sede delle preture, sarà tenuto conto, (ecc. *come nel testo della Commissione*) ».

Dà alcune spiegazioni al relatore, e dichiara di essere d'accordo con l'onorevole Arcoleo nelle osservazioni che egli ha fatto.

VILLANOVA rinunzia a parlare.

FROLA espone le ragioni per le quali ha proposto questo emendamento all'art. 2.

Al primo comma sostituire il seguente:

« Il numero delle preture risultante dalla nuova circoscrizione non potrà essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti *per ogni distretto di Corte d'appello* ».

Spera che Governo e Commissione riconosceranno ragionevole la sua proposta.

DI BAUCINA fa alcune osservazioni sulla forma dell'art. 2; poichè gli sembra che in una legge della quale lo scopo principale non è quello di sopprimere alcune preture, ma piuttosto di correggere i difetti della presente circoscrizione giudiziaria, non si dovrebbe parlare di *diminuzione* soltanto, ma anche di aumento dove è necessario.

Vorrebbe che il Governo avesse facoltà di istituire qualche pretura nuova dove ne sia riconosciuto il bisogno.

LUGLI crede che più si aumenta il numero dei criterii stabiliti dalla legge, per il mantenimento delle preture, e più si accrescono le difficoltà del Governo e della Commissione nell'applicare la legge.

Solo criterio che egli ritiene utile stabilire è questo, che sieno soppresse le preture riconosciute inutili alla buona e sollecita azione della giustizia. Crede pericolosa soprattutto la limitazione del numero, e voterà contro l'articolo.

DELLA ROCCA per evitare la molteplicità dei criteri, che può essere fonte di arbitri, dimostra che l'art. 2 dovrebbe essere modificato nel modo seguente:

« Saranno soppresse quelle preture che proferirono meno di cento sentenze all'anno in media nell'ultimo decennio, giusta i risultamenti della statistica officiale.

« Potranno essere eccezionalmente conservate per un quinquennio quelle preture che pur trovandosi nella condizione suaccennate, il di loro mantenimento venga consigliato da speciali ragioni di ubicazione.

Per l'emendamento da lui proposto sarebbero soppresse 450 preture, un numero questo che egli crede ragionevole.

Spera che Governo e Commissione accetteranno questo temperamento.

LUCHINI ODOARDO propone che l'articolo 2° della Commissione sia così modificato:

« Il Governo del Re potrà ridurre il numero delle preture, riunendo fra loro:

1° i mandamenti delle città e dei suburbii, e quelli le cui attuali sedi fanno parte di agglomerazioni contigue o quasi contigue di case di abitazione;

2° quelli le cui sedi attuali non sono a distanza maggiore di 7 chilometri, quando la quantità della popolazione o la qualità del lavoro presunto non ne consiglino la conservazione.

« Indi dovrà procedersi alla revisione delle altre circoscrizioni mandamentali, fermo stante il numero complessivo delle medesime.

« Nel determinare il territorio e la sede delle nuove circoscrizioni mandamentali sarà tenuto conto:

a) della quantità, ecc., (il resto come nell'articolo secondo della Commissione) ».

GIANOLIO anche a nome degli onorevoli Calvi e Bobbio dà ragione del seguente emendamento:

« Sostituire le parole *quattro quinti* alle parole *due terzi*.

« Sopprimere alla lettera *a*) le parole *di loro cognizione* ».

Non crede ragionevole che si tenga conto soltanto degli affari dei quali il pretore conosce: altri ve ne sono sui quali il pretore non pronunzia sentenza, ma che pure richiedono molto tempo.

Dimostra come non si possa sopprimere più del quinto delle preture esistenti senza nuocere all'amministrazione della giustizia.

Rettifica alcune affermazioni dell'onorevole Florenzano, e confida che sarà accettato il suo emendamento.

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

Comunicansi domande d'interpellanza.

PRESIDENTE comunica questa interpellanza degli onorevoli Galimberti, Gianolio, Bobbio e Roux:

« I sottoscritti domandano di interpellare il ministro per la pubblica istruzione sulla deliberazione presa di non più assumere in esame i progetti di edifizi scolastici compilati dai geometri. »

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara di accettare l'interpellanza alla quale risponderà dopo che siano svolte le altre inscritte nell'ordine del giorno.

GALIMBERTI consente.

PRESIDENTE legge la seguente interpellanza presentata dall'onorevole Panizza:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui ritardi frapposti a provvedere alle urgenti opere di difesa arginale del Navarolo in comune di Viadana. »

CRISPI, presidente del Consiglio, a nome del suo collega dei lavori pubblici, dichiara di accettare questa interpellanza e l'altra presentata ieri sullo stesso argomento dall'onorevole Dobelli. Propone che siano svolte dopo tutte le altre, inscritte nell'ordine del giorno.

DOBELLI e PANIZZA consentono.

La seduta termina alle 6,40.

ERRATA-CORRIGE

Ieri nel resoconto sommario non sono stati stampati con esattezza i voti.

I deputati Novelli e Oddone erano assenti perchè in regolare congedo.

I deputati Nicolosi, Pais Serra, Panattoni, Pandolfi, Pantano, Papadopoli, Pozzolini e Pugliese Giannone che votarono *no* furono, per errore tipografico, messi nella nota della votazione per il *sì*.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 25. — I particolari della catastrofe dell'Hassa-Yampa nell'Arizona recano che l'inondazione avvenne sabato.

La corrente violentissima annegò 34 operai.

Contrariamente alle prime notizie la città di Wickenburg rimase salva e le vittime non supererebbero il numero di quaranta.

LONDRA, 25. — Secondo un dispaccio dello *Standard*, da Sofia, lettere di Rumania intercettate dalle autorità bulgare dimostrerebbero la complicità del governo russo nel complotto del maggiore Panitza

Il governo russo era così sicuro del successo che aveva perfino, a quanto sembra, già designato il generale russo incaricato di esercitare la dittatura in Bulgaria.

Le istruzioni russe pervenivano in Bulgaria per mezzo del consolato tedesco di Rustciuck.

COIMBRA, 25. — Scoppiò qui un ammutinamento, provocato da motivi elettorali.

Una persona fu ferita con una revolverata.

L'ordine fu ristabilito.

PIETROBURGO, 25. — L'*Invalido russo* annunzia che, per ordine dello czar, l'effettivo di guerra del Corpo d'esercito dei Cosacchi del Kuban sarà aumentato di due reggimenti della riserva, ciascuno composto di quattro *sotnie*; l'effettivo di guerra del Corpo d'esercito dei Cosacchi di Terek sarà aumentato di una *sotnia* per ciascun reggimento della riserva; il Corpo d'esercito dei Cosacchi dell'Ural fornirà, in caso di guerra, 32 *sotnie* a cavallo oltre all'effettivo di pace.

MADRID, 25. — Il re è completamente ristabilito.

PARIGI, 25. — Un rinforzo di 150 uomini partirà il 5 marzo da Brest per il Sénégal.

LONDRA, 25. — Lo *Standard* ha da New-York: « Gli Stati Uniti e l'Inghilterra sottoporranno ad un arbitrato la vertenza sorta per il sequestro di battelli pescherecci inglesi nel mare di Behring. L'arbitro sarebbe Re Umberto o il Presidente Carnot, ovvero l'Imperatore Guglielmo ».

BERNA, 25. — Per deferenza al desiderio espresso dal Governo tedesco, il Consiglio federale rinunziò alla progettata conferenza di Berna.

Frey, direttore dei telegrafi svizzeri, è stato nominato direttore dell'ufficio internazionale telegrafico.

CREMONA, 25. — Elezione politica — 2. Collegio — Marazzi ebbe voti 2854; Ronchetti 2634.

SAN VINCENZO, 25. — Proveniente da Montevideo, proseguì ieri per Barcellona e Genova il piroscafo *Manilla*, della Navigazione generale italiana.

Proseguì ieri per il Plata il piroscafo *Umberto I*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Barcellona e Genova.

ATENE, 25 — Il Re, in uniforme di generale, colle insegne della Annunziata ed accompagnato dal Principe ereditario, restituì la visita al Principe di Napoli alla Legazione italiana, intrattenendosi con lui circa un'ora.

Il Principe Costantino si recò pure a visitare S. A. R. mentre era ancora col Re.

Appena tornato nel palazzo reale, il Re inviò al Principe di Napoli, per mezzo del primo aiutante di campo, il Gran Cordone del Salvatore.

Il Principe di Napoli intervenne oggi al pranzo della famiglia reale alla Reggia.

Domani, in onore del Principe di Napoli, vi sarà un pranzo di Corte al quale interverranno pure il personale della Legazione italiana ed il seguito del Principe.

LONDRA, 26. — Il *Times* ha da Vienna:

« In seguito ad uno scambio di vedute coll'Inghilterra, la Germania decise di sopprimere, nel programma della conferenza di Berlino, la questione della limitazione delle ore di lavoro per gli operai ».

BERLINO, 26. — Ieri furono diramati gli inviti agli Stati esteri onde si facciano rappresentare alla conferenza sul lavoro degli operai che si radunerà in Berlino il 15 marzo.

All'invito è allegato un progetto di programma dei lavori.

Gli Stati sono invitati ad aderire ed a nominare i loro delegati.

PARIGI, 29. — E' probabile che la Francia acconsenta a prendere parte alla conferenza operaia di Berlino, pur facendo varie riserve analoghe a quelle dell'Inghilterra e del Belgio.

PARIGI, 26. — Oggi, nel ricevere i membri del corpo diplomatico, il Ministro degli esteri, Spuller, si mise d'accordo coll'ambasciatore di Germania, conte di Münster, circa i punti principali della questione della partecipazione del governo francese alla conferenza di Berlino, e avvisò ufficiosamente l'ambasciatore che la Francia aderiva all'invito del governo tedesco.

Spuller renderà conto, domani, del suo colloquio coll'ambasciatore di Germania, al Consiglio dei ministri.

L'intenzione di Spuller è di mandare alla conferenza degli economisti non diplomatici.

SPEZIA, 26. — E' giunta la divisione della squadra germanica, composta delle navi *Deutschland*, e *Friedrich der Grosse*.

NAPOLI, 26. — Alle ore ore 4,30 pom. è arrivata la pirocorvetta tedesca *Irene*, con a bordo il principe Enrico di Prussia.

LONDRA, 26. — Gli *Home-Rulers* scozzesi e gallesi dichiararono in una riunione essere arrivata, per le popolazioni della Scozia e del paese di Galles, l'ora di avere la direzione dei loro affari, pur mantenendosi sotto la supremazia del Governo imperiale

Essi nominarono un Comitato di dodici membri incaricati di raggiungere tale scopo.

Saranno invitati ad una prossima riunione, se sarà necessario membri inglesi ed irlandesi.

LONDRA, 26. — Il *Daily Chronicle* ha da Vienna: « Si smentisce la voce del matrimonio del principe Ferdinando di Bulgaria con una principessa austriaca ».

COSTANTINOPOLI, 26. — La notizia del *Messaggero russo* sulla esistenza del colera in Persia non concorda colle informazioni del Consiglio sanitario turco

Il Governo persiano avendo chiesto la soppressione della quarantena, il Consiglio sanitario turco fece un'inchiesta formale da cui risultò non esservi colera in Persia.

Perciò non vi ha necessità di prendere misure quarantenarie contro le provenienze persiane.

BUDAPEST, 26. — L'imperatore fece una visita di condoglianza alla famiglia Andrassy, trattenendovisi mezz'ora.

BERLINO, 26. — L'imperatore Guglielmo si è recato ad assistere alla seduta di una sezione del Consiglio di Stato, aperta a mezzodì.

SUEZ, 26. — E' qui giunto il piroscafo inglese *Edendale* il quale riporta aver visto il piroscafo *Josto*, della Navigazione generale italiana ancorato ad un miglio da Ras Gharib (Golfo di Suez).

PIETROBURGO, 26. — È infondata la voce corsa dell'emissione progettata di un nuovo prestito russo.

PARIGI, 26. — Il presidente del Consiglio, Tirard, e i ministri della giustizia Thévenet, delle finanze Rouvier, dell'agricoltura Faye, e dei lavori pubblici, Guyot, intervennero ad una riunione plenaria dei deputati repubblicani.

Tirard annunziò che fu aperta un'inchiesta circa le migliori tariffe doganali da adottarsi, qualora non si rinnovino i trattati di commercio.

Interrogato sulla Conferenza di Berlino, Tirard, nell'assenza del ministro degli esteri, Spuller, trattenuto dal ricevimento del corpo diplomatico, disse essere tuttora pendenti i negoziati fra i gabinetti europei, e perciò non esservi luogo a discutere l'interrogazione.

VIENNA, 26. — Zia bey, nuovo ambasciatore di Turchia presso il Re Umberto, e Izzet pascià, aiutante di campo del Sultano, sono partiti per Roma.

BELGRADO, 26. — E' assolutamente infondata la notizia che un attentato sia stato commesso contro il ministro dell'interno, Tauchanovich.

La Serbia sarà rappresentata dal direttore generale dei telegrafi, Gwozdich, alla Conferenza internazionale delle poste e telegrafi di Parigi indetta pel mese di maggio.

Scupcina. — S'intraprende la discussione del progetto di legge relativo al monopolio dei tabacchi.

PARIGI, 20. — Una torpediniera francese incagliò iersera sul banco d'arena di Costademira (Portogallo).

L'equipaggio si è salvato.

E' probabile che si possa rimettere la torpediniera a galla.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 26 febbraio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. m.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 genn. 90	—	—	95,02 1/2 95 —	94 931/4		95,— 94,97 1/2	— —	
» 2ª »	—	—	—	94,97 1/2 94,95				94 95	p. f. corrente
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 50	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			97 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			96 75	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 90	500	500		— —			485 —	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			460 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			450 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			465 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			504 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			690 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			555 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1850 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1055 —	
» » Generale	»	500	250		— —		480	— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			700 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			50 —	
» » Industriale e Commerciale	1 8bre 89	500	500		— —	505 508		— —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			490 »	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			530 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			380 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 8bre 89	500	500		— —	980 983	980	— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			890 —	
» » Acqua Marcia	1 genn 90	500	500		— —	1185	1185 70 65 60	— —	
» Italiana per condotte d'acqua	1 luglio 89	500	400		— —			265 —	
» » Immobiliare	1 genn. 90	500	500		— —		461 62.65 70 72	— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			270 »	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —		235	— —	
» » » » » cert. provv.	»	—	—		— —			165 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			40 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			— »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			390 »	
» » Metallurgica Italiana	1 genn 89	500	500		— —			350 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 8bre 89	250	250		— —			255 »	
» » dei Caoutchouc		200	200		— —			200 —	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —	
» » Vita	»	250	125		— —			235 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			200 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

25 febbraio 1890

Consolidato 5 0/0	L. 95 153
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 92 985
Consolidato 3 0/0 nominale	» 60 500
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale	» 59 207

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 55
	Parigi	Chèques	»	»	101 35
5	Londra	90 giorni	»	»	25 28
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 26 febbraio
Prezzi di compensazione } 26 febbraio
Compensazione 27 »
Liquidazione 28 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PALLADINI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1890.

Rendita 5 0/0	95 —	Az. Banca di Roma	700 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	278 —
» 3 0/0	62 50	» » Tiberina	60 —	» » Tramway Omnib.	170 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	— —	» » Ind. e Comm.	510 —	» » Fondiar. Italiana	50 —
Prestito Rothschild 5 0/0	99 —	» » » » (certif. provv.)	495 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0/0	460 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	240 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	465 —	» Soc. Cred. Mobiliare	535 —	» » Navigazione Generale Italiana	395 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion.	6.0 —	» » Metall Italiana	400 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0	504 —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1000 —	» della Piccola Borsa	255 —
Az. Ferr. Meridionali	690 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	900 —	» » Fondiar. Incendi	85 —
» » Mediterranee	560 —	» » Acqua Marcia	1230 —	» » » Vita	235 —
» » » (certificati provv.)	500 —	» » per condotte di acqua	280 —	» » Caoutchouc	200 —
» Banca Nazionale	1860 —	» » Generale per la Illuminazione	280 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0	470 —
» » Romana	1065 —	» » Immobiliare	490 —	» Soc. Immob. 4 0/0	200 —
» » Generale	490 —			» » Ferroviarie	290 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*